



**SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA CORTE DEI CONTI PER LA
REGIONE TOSCANA**

**UFFICIO DEL MAGISTRATO RELATORE SUI CONTI DEGLI AGENTI
CONTABILI DEGLI ENTI LOCALI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE**

Cons. Giuseppe di Pietro

**Al Presidente della Sezione Giurisdizionale
per la Regione Toscana
SEDE**

Oggetto: Conto giudiziale n. **94493**
CONSEGNATARIO DEI TITOLI AZIONARI
Reso dall'agente contabile
FARMANET SCANDICCI S.P.A.
del Comune di Scandicci
per la Provincia di Firenze
per il periodo dal 1/1/2016 al 31/12/2016
depositato il 29/6/2017

Premessa

Il conto in oggetto è stato depositato dal Comune di Scandicci alla Segreteria della Sezione tramite l'applicativo Si.re.co (Sistema informativo per la Resa dei Conti giudiziali - resa n. 63372 del 29/6/2017) ed è stato reso per **l'esercizio 2016** dalla società FARMA.NET SCANDICCI S.P.A. quale conto del consegnatario dei titoli azionari dell'Ente.

Analoghi conti, risultanti dal sistema informativo della Sezione (Giudico), sono stati resi dalla medesima società anche per **l'esercizio 2017** conto n. 94529 depositato il 28/6/2018 e **per l'esercizio 2018** conto n. 96966 depositato il 4/6/2019, entrambi oggetto di separati giudizi.

Si segnala, altresì, per completezza, nonostante esuli dal presente esame, che risulta a Giudico il conto n. 101650 depositato il 7/9/2020 **per l'esercizio 2019** relativo alla gestione dei titoli azionari e partecipativi del Comune reso dal Sindaco (Sandro Fallani) nel quale sono state riunite le partecipazioni azionarie dell'Ente, ivi compresa quella in FARMA.NET SCANDICCI S.P.A.

Ugualmente, **per l'esercizio 2020**, risulta al Si.re.co, in attesa del vaglio della Segreteria della Sezione (con accettazione o rigetto del relativo deposito), la resa

n. 288316 del 2/8/2021 inviata dal Comune riguardo al conto del consegnatario delle azioni reso, in questo caso, dal Segretario generale del Comune (Patrizia Landi).

Il conto relativo all'esercizio 2016, ora all'esame, è stato corredato dalla deliberazione di Giunta comunale n. 49 del 27/3/2012 concernente la nomina, quali consegnatari di azioni, delle società partecipate dall'Ente tra cui figura FARMA.NET S.P.A. Tale qualità, riconosciuta alle varie società, è verosimilmente riferita alla materiale detenzione presso la sede sociale dei titoli stessi secondo l'orientamento seguito dal Comune desumibile dalla deliberazione di Giunta comunale n. 194 del 12/12/2017, depositata a corredo dell'analogo conto reso da FARMA.NET SCANDICCI S.P.A. per l'es. 2018, e relativa all'individuazione degli agenti contabili tenuti alla rendicontazione annuale della consistenza dei titoli azionari dell'Ente.

Si legge, infatti, in tale deliberazione che “... *i titoli azionari relativi alle partecipazioni del Comune di Scandicci in società per azioni risultano depositati presso le società emittenti (...) che quindi risulta necessario aggiornare la ricognizione per l'individuazione degli agenti contabili rappresentati dai materiali depositari delle azioni di titolarità dell'Amministrazione comunale (...).* Nel documento si dà, poi, atto delle società delle quali l'Ente possiede azioni e quote, tra cui risulta FARMA.NET SCANDICCI S.P.A.

Profilo formale del conto

Il conto *de quo* è stato sottoscritto, in qualità di agente contabile, dall'amministratore delegato della società (dott. Antonino Rivara).

Per ciò che concerne la parificazione, il conto reca il “visto di regolarità” in data 16/5/2017 a firma del responsabile del servizio finanziario del Comune (dott.ssa Letizia Baldi) ed è corredato dalla determinazione n. 118 del 19/5/2017 con cui il dirigente medesimo prende atto delle risultanze del conto di cui trattasi approvandone la parificazione con le scritture contabili dell'ente.

Il conto in questione è compilato sul prescritto modello 22 di cui al d.P.R. 194 del 31 gennaio 1996: riporta nella colonna della descrizione dei titoli la dicitura “Farma.net azioni”; reca poi il dato relativo alla consistenza dei titoli stessi al 1° gennaio e al 31 dicembre dell'esercizio 2016 relativamente alla quantità (n. 492.072), al valore unitario (€ 6,27) e al valore complessivo (€ 3.085.291,44), dati che rimangono invariati nell'esercizio di riferimento poiché nella colonna delle variazioni non è annotato nulla.

Profilo sostanziale del conto

Nell'impostazione seguita dall'Ente la resa del conto concernente il consegnatario dei titoli azionari si è riferita, verosimilmente, al concetto di materiale detenzione/custodia delle azioni possedute e, quindi, il conto è stato

sottoscritto, in qualità di consegnatario, dal legale rappresentante della partecipata stessa che detiene i titoli in deposito presso la propria sede sociale.

La denominazione di consegnatario della società partecipata ricavabile dalla citata determinazione del dirigente del Settore finanziario comunale di parificazione e approvazione del conto non è di per sé indicativa dell'obbligo di resa del conto giudiziale, così come tale qualità non può discendere dal fatto che FARMA.NET SCANDICCI S.P.A. abbia presentato il modello 22 e che questo sia stato parificato dall'Ente.

Nei fatti, la società non ha svolto alcuna attività di gestione dei diritti di socio connessi alla proprietà dei titoli azionari e partecipativi, ma si è limitata alla loro conservazione come mera depositaria, senza alcun potere dispositivo derivante dalle direttive dell'Ente.

FARMA.NET SCANDICCI S.P.A., quindi, risulta gravata dal solo “debito di vigilanza” e non dal “debito di custodia” da cui discende l'obbligo della resa del conto giudiziale.

Dalla banca dati del Ministero del Tesoro, ove sono censite le partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, è possibile ricavare il dato concernente il portafoglio comunale al 31 dicembre 2016 dal quale risultavano le seguenti quote di partecipazione diretta:

denominazione partecipata	Anno di costituzione	Divisione ATECO	Quota partecipazione diretta (%)
Ataf s.p.a.	1993	Altre attività connesse ai trasporti terrestri	4,08
Agenzia fiorentina per l'energia s.r.l.	2000	Altre attività di consulenza tecnica	0,73
Alia servizi ambientali s.p.a.	1997	trattamento e smaltimento dei rifiuti	1,232
Associazione San Colombano		Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale	1
Autorità idrica Toscana (ente pubblico non economico)	2012	raccolta, trattamento e fornitura di acqua	1,24
Ato toscana centro (ente di diritto pubblico)	2012	Altre attività di servizi per la persona	2,24
Casa s.p.a.	2002	Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto)	4
Consiag servizi comuni srl	2012	Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione	5,99
Consiag s.p.a.	1974	attività di direzione aziendale	9,0773
Polimoda associazione		Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio	1,6
Farma.net Scandicci s.p.a.	2002	Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati	51
Fidi toscana s.p.a.	1975	Altre intermediazioni finanziarie	0,005
Fondazione istituto tecnico superiore Mita	2010	Altre attività di supporto all'istruzione	10,42

Fondazione Polis	2011	servizi di assistenza sociale residenziale	1
Fondazione Toscana spettacolo		Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche	1
Fondazione Water Right and Energy foundation onlus	2013	Attività di altre organizzazioni associative	1
Linea comune s.p.a.	2005	Elaborazione dati	2
L'isola dei renai s.p.a.	2000	Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali	1
Publiacqua s.p.a.	2000	raccolta, trattamento e fornitura di acqua	0,061
Publies energia sicura s.r.l.	1999	Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi	2,94
Società della salute della zona fiorentina nord-ovest		assistenza sociale non residenziale	15,61

In sostanza, come ha fatto la società “FARMA.NET SCANDICCI S.P.A.” anche alcune delle altre società partecipate dall’Ente hanno reso, per l’esercizio all’esame, il conto in qualità di consegnatario delle azioni e il Comune lo ha depositato alla Sezione: Linea Comune s.p.a., Ataf s.p.a., Casa s.p.a., Publiacqua s.p.a., Quadrifoglio s.p.a.

Considerazioni conclusive

Da quanto sopra rappresentato emerge, ad avviso del Magistrato relatore, anche nella presente fattispecie di conto, la questione concernente la qualificazione di agente contabile con il conseguente obbligo di resa del conto del consegnatario di azioni del Comune da parte della società partecipata, al di là del fatto che essa detenga/custodisca o meno i titoli e non, piuttosto, da parte del soggetto al quale l’Ente, tramite i competenti organi direttivi, ha impartito specifiche indicazioni e direttive ai fini dell’esercizio dei diritti di azionista, ai sensi degli articoli del codice civile n. 2350 (diritto agli utili e alla quota di partecipazione), n. 2351 (diritto di voto), n. 2432 (partecipazione agli utili), n. 2408 (denuncia al collegio sindacale) e n. 2409 (denuncia al tribunale), nelle assemblee delle società partecipate.

Per quanto riguarda i Comuni, in mancanza della nomina di uno o più dirigenti cui sia stata affidata la gestione delle partecipazioni, va ricordata l’espressa previsione dell’art. 9, co. 3, del d.lgs. 175/2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” ove si stabilisce che: “*Per le partecipazioni di enti locali i diritti di socio sono esercitati dal sindaco o dal presidente o da un loro delegato*”.

Peraltro, il conto *de quo* si riferisce verosimilmente ai soli titoli materiali depositati presso la società. Laddove le società stesse, avvalendosi di previsioni statutarie, non abbiano emesso i titoli azionari (ex art. 2346 cod. civ.) e, quindi, in presenza di titoli dematerializzati, sorge l’ulteriore questione concernente il

contenuto del conto, e cioè quali titoli - il soggetto chiamato a rendere il conto giudiziale - deve ricomprendere nel conto stesso: titoli materiali, titoli dematerializzati, titoli in custodia, titoli per i quali si esercitano i diritti di azionista.

La Sezione giurisdizionale regionale per la Toscana ha già affrontato la questione relativa alla corretta individuazione dell'agente contabile consegnatario di azioni tenuto alla resa del conto a fronte del quesito posto dal Magistrato relatore in merito ad analoghe fattispecie. In particolare, il Relatore chiedeva se tale soggetto dovesse essere individuato nel mero detentore/custode delle azioni o piuttosto in colui che, individuato dall'amministrazione con atto di carattere generale, fosse stato incaricato di esercitare le funzioni concernenti i diritti di azionista nell'ambito delle società partecipate (cfr.: Sez. giur. Umbria, n. 86/1999; Sez. giur. Toscana, *ex multis*, n. 323/2021, n. 347/2021).

Sempre sulla scorta del quesito posto al Collegio dal Relatore, la Sezione giurisdizionale Toscana ha affrontato anche la questione concernente il contenuto del conto del consegnatario delle azioni e delle partecipazioni. In particolare è stato chiesto quali titoli vi dovessero essere rendicontati anche a seguito del processo, in corso, di dematerializzazione dei titoli stessi avuto riguardo all'esigenza che il conto sia finalizzato a documentare non tanto il maneggio fisico quanto, ai fini del necessario giudizio di conto, le modalità di esercizio della gestione da parte delle società stesse e le modalità di applicazione delle direttive impartite da parte dei titolari delle azioni o partecipazioni pubbliche (cfr. Sez. giur. Veneto, sent. n. 62/2012; Sez. giur. Toscana, *ex multis*, sent. n. 482/2019).

La Sezione Toscana ha risolto le questioni poste dichiarando improcedibili gli analoghi conti resi dalle società partecipate dei vari comuni affermando che la *“giurisprudenza più recente, superando la visione tradizionale, cui conseguirebbe che tenuto alla resa del conto dovrebbe essere il soggetto designato dall'ente quale agente consegnatario dei titoli nella loro materialità, cioè colui che le deve unicamente custodire, soluzione che escluderebbe necessariamente l'obbligo di resa del conto per i titoli dematerializzati, ha ritenuto che agente contabile sia più propriamente il soggetto incaricato dall'ente di esercitare le funzioni concernenti i diritti di azionista nelle società partecipate, ossia chi li gestisce (sez. Molise, 15.11.2017 n. 64; sez. Veneto, 18.10.2017 n. 122. In tal senso anche Corte dei conti, sez. Controllo Toscana, del. 17/2010/par), sulla base di una concezione più ampia del concetto di “maneggio”*. Per quanto riguarda il contenuto del conto del consegnatario di azioni, la Sezione ha ritenuto che *“Il conto deve essere reso anche per i titoli c.d. dematerializzati in quanto anche essi sono inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio (crediti, partecipazioni, azioni, beni mobili)*. (così, Sez. giur. Toscana, *ex multis*, sent. n. 398/2019, n. 400/2019, n. 481/2019).

In conseguenza di quanto rappresentato, il Magistrato relatore deferisce all'esame della Sezione il conto *de quo* chiedendo che venga dichiarato improcedibile.

A tal fine,

CHIEDE

alla S.V. di voler fissare l'udienza per la pronuncia della Sezione ai sensi dell'art. 147, co. 2, del d.lgs. 174/2016 come modificato dall'art. 62 del d.lgs. n. 114 del 7 ottobre 2019.

Luogo e data della firma digitale.

**Il Magistrato relatore
Cons. Giuseppe di Pietro**

